



GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA

Protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti
della persona e il Consiglio regionale per la
formulazione di osservazioni e pareri sui progetti
di legge.

(art. 7, comma 1, lett. e) della LR 9/2014)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

**Garante regionale
dei diritti della persona**
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
consiglio@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3263
fax + 39 040 377 3890
I - 34133 Trieste, piazza Oberdan 6

**Schema di protocollo d'intesa tra il Garante regionale
dei diritti della persona ed il Consiglio regionale per la
formulazione di osservazioni e pareri sui progetti di legge**
(art. 7, comma 1, lettera e), della LR 9/2014, art. 96 del
Regolamento interno del Consiglio regionale)

Premesso:

- che la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona", ha istituito presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale, composto dal Presidente, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, e da due componenti che esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione;

- che la suddetta legge regionale 9/2014, all'art. 7, comma 1, lettera e) ha in particolare previsto che il Garante regionale *"formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge"*;

- che attualmente il Garante regionale esplica funzioni consultive nei confronti del Consiglio regionale, in relazione a progetti di legge che disciplinano le materie di competenza;

- che l'art. 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale dispone, al comma 1, che *"Qualora disposizioni di legge prevedano l'espressione di pareri da parte di organismi esterni al Consiglio su progetti di legge o loro parti, gli stessi sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio, agli organismi medesimi affinché questi esprimano il parere alla Commissione competente nel termine di sette giorni"* e, al comma 2, che, *"Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può comunque procedere prescindendo dal parere medesimo"*;

- che quindi, appare opportuno regolamentare – nel rispetto delle disposizioni succitate del Regolamento interno del Consiglio regionale – nell'ambito dell'attività di consulenza, i rapporti intercorrenti fra il Consiglio regionale e l'Organo di garanzia, al fine di definire in modo condiviso le procedure di consultazione e di coordinare le reciproche funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, nel perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed assicurando in particolare all'Organo l'espletamento in concreto delle funzioni di garanzia previste dalla citata legge regionale 9/2014;

- che il presente atto potrà essere modificato e integrato con successive intese;

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed il Garante regionale dei diritti della persona si conviene quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

1. Il Consiglio regionale ed il Garante regionale dei diritti della persona (d'ora innanzi "Garante"), attraverso la stipulazione del presente protocollo d'intesa, perseguono l'obiettivo del coordinamento delle attività di rispettiva competenza e della definizione condivisa dell'oggetto e delle procedure di consultazione.

2. Ai fini del presente protocollo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, e dall'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è interesse degli Organi coinvolti definire con esattezza le modalità procedurali rilevanti ai fini della formulazione di osservazioni e pareri del Garante, con particolare riguardo alla scelta del momento in cui detto parere debba essere richiesto e formulato.

Art. 2

(Modalità di trasmissione dei progetti di legge, delle osservazioni e dei pareri)

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia i progetti di legge regionale – integralmente o parti di essi – che disciplinano materie di competenza del Garante, per la formulazione di osservazioni e pareri, esclusivamente a mezzo di trasmissione informatica alla casella di posta elettronica istituzionale del Garante.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i progetti di legge per le finalità di cui al comma 1 all'atto dell'assegnazione degli stessi alle Commissioni, informando di un tanto i Presidenti delle medesime.

3. Dalla data dell'invio decorre il termine per la formulazione di osservazioni e pareri previsto dall'art. 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del Regolamento in materia di procedura d'urgenza.

4. Le osservazioni ed i pareri resi dal Garante sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale con le stesse modalità indicate al comma 1, alla casella di posta elettronica istituzionale del Presidente medesimo.

Art. 3

(Osservazioni e pareri sui testi unificati)

1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 93 del Regolamento interno (Esame abbinato), ai fini della formulazione di osservazioni e pareri da parte del Garante, il Presidente del Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente della Commissione consiliare competente, trasmette al Garante, con le stesse modalità specificate all'articolo 2, i testi unificati dei progetti di legge, redatti dalla Commissione

consigliare o dal Comitato ristretto eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 94 dello stesso Regolamento.

2. Le osservazioni ed i pareri del Garante sui testi unificati dei progetti di legge sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale con le stesse modalità indicate all'articolo 2 e nel termine fissato dal Presidente medesimo nella nota di trasmissione di cui al comma 1.

Art. 4

(Osservazioni e pareri facoltativi)

1. Il Garante può trasmettere osservazioni e pareri di propria iniziativa al Presidente del Consiglio regionale anche in materie non contemplate dall'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 9/2014. Le osservazioni e i pareri sono trasmessi alle commissioni consiliari competenti.

Art. 5

(Collaborazione istituzionale)

1. Il Garante si riserva eventualmente di segnalare al Presidente del Consiglio regionale i progetti di legge che, a suo avviso, rientrano nell'ambito della tipologia indicata nell'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 9/2014.

2. Il Garante ha la facoltà di inviare al Consiglio regionale note, memorie, segnalazioni, ecc. su ogni atto o argomento all'esame del Consiglio regionale avente attinenza con le materie di competenza.

3. Il Garante può chiedere di essere invitato alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi collegiali del Consiglio regionale ove si esaminino argomenti di sua competenza, nonché per l'illustrazione delle osservazioni e dei pareri formulati.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sua stipulazione

Trieste, lì.....

Il Garante regionale dei diritti della persona
(Il Presidente)

.....

Il Presidente del Consiglio regionale

.....